

# SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

## 143<sup>a</sup> SEDUTA PUBBLICA RESOCONTO STENOGRAFICO

MERCOLEDÌ 25 LUGLIO 1984

Presidenza del presidente COSSIGA,  
indi del vice presidente DE GIUSEPPE

### INDICE

#### BILANCIO INTERNO DEL SENATO

Presentazione di relazione ..... Pag. 5

CONGEDI E MISSIONI ..... 3

#### DISEGNI DI LEGGE

Annunzio di presentazione ..... 3

Assegnazione ..... 4, 18

Autorizzazione alla relazione orale per i disegni di legge nn. 866 e 867:

PRESIDENTE ..... 5, 10

SANTALCO (DC) ..... 5

\* TAMBRONI ARMAROLI (DC) ..... 10

Presentazione di relazioni ..... 4

Trasmissione dalla Camera dei deputati ..... 3

#### Discussione e approvazione:

«Conversione in legge del decreto-legge 29 giugno 1984, n. 272, concernente ulteriore proroga del termine di cui all'articolo 7-ter del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, nella legge 1° dicembre 1981, n. 692, per la corresponsione ai rivenditori della indennità per il trasporto dei generi di monopolio» (866) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale):

SANTALCO (DC), relatore ..... 6, 9

SEGA (PCI) ..... 6

SPANO Ottavio (PSI) ..... 10

\* SUSI, sottosegretario di Stato per le finanze ..... 9

«Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 giugno 1984, n. 232, concer-

nente modificazioni al regime fiscale per gli alcoli e per alcune bevande alcoliche in attuazione delle sentenze 15 luglio 1982 e 15 marzo 1983 emesse dalla Corte di giustizia delle Comunità europee nelle cause n. 216/81 e 319/81, nonchè aumento dell'imposta sul valore aggiunto su alcuni vini spumanti e dell'imposta di fabbricazione sugli alcoli» (867) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale):

COMASTRI (PCI) ..... Pag. 12

\* PISTOLESE (MSI-DN) ..... 17

\* SUSI, sottosegretario di Stato per le finanze ..... 14

\* TAMBRONI ARMAROLI (DC), relatore ..... 10

#### GOVERNO

Trasmissione di documenti ..... 4

#### INTERROGAZIONI

Annunzio ..... 18

ORDINE DEL GIORNO PER LE SEDUTE DI  
GIOVEDÌ 26 LUGLIO 1984 ..... 22

#### SENATO

Convalida delle nomine a senatori a vita di Carlo Bo e Norberto Bobbio ..... 3

#### SUI LAVORI DEL SENATO

PRESIDENTE ..... 18

N. B. — L'asterisco indica che il testo del discorso non è stato restituito corretto dall'oratore.



## Presidenza del presidente COSSIGA

**PRESIDENTE.** La seduta è aperta (ore 17).

Si dia lettura del processo verbale.

**FILETTI**, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta pomeridiana del giorno precedente.

**PRESIDENTE.** Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

### Congedi e missioni

**PRESIDENTE.** Sono in congedo i senatori: Anderlini, Avellone, Beorchia, Berlinguer, Cuminetti, Curella, Damagio, Della Briotta, Fanti, Ferrari-Aggradi, Genovese, Giugni, Grassi Bertazzi, Martini, Melandri, Papalia, Parrino, Ricci, Tanga, Tomelleri, Valiani.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: D'Amelio, Flamigni, Frasca, Martorelli, Mitrotti, Pastorino, Taramelli, in Calabria, per attività della Commissione parlamentare sul fenomeno della mafia.

### Senato, convalida delle nomine a senatori a vita di Carlo Bo e Norberto Bobbio

**PRESIDENTE.** Informo che la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari ha comunicato che, a norma dell'articolo 19, comma secondo, del Regolamento del Senato, ha verificato, nella seduta del 25 luglio 1984, la sussistenza dei titoli di ammissione, nonché dei requisiti indicati nei decreti presidenziali, in data 18 luglio 1984, di nomina a senatori a vita, ai sensi dell'articolo 59, secondo comma, della Costitu-

zione, del signor Carlo Bo, per avere illustrato la Patria con altissimi meriti nel campo letterario, e del signor Norberto Bobbio, per avere illustrato la Patria con altissimi meriti nel campo scientifico.

La Giunta ha comunicato inoltre di avere verificato il concorso degli altri requisiti di legge e di aver dichiarato valide le nomine predette.

Do atto alla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari di questa sua comunicazione e dichiaro convalidate le nomine a senatori a vita dei signori Carlo Bo e Norberto Bobbio.

### Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati

**PRESIDENTE.** Il Presidente della Camera dei deputati ha trasmesso il seguente disegno di legge:

C. 1742. — « Aumento del fondo di dotazione della SACE per l'anno 1984 » (874) (Approvato dalla 12ª Commissione permanente della Camera dei deputati).

### Disegni di legge, annuncio di presentazione

**PRESIDENTE.** È stato presentato il seguente disegno di legge:

dal Presidente del Consiglio dei Ministri e dal Ministro delle finanze:

« Conversione in legge del decreto-legge 25 luglio 1984, n. 373, concernente modifi-

cazioni al regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi » (875).

A norma dell'articolo 71, secondo comma, della Costituzione, è stato presentato il seguente disegno di legge:

**INIZIATIVA POPOLARE.** — « Abolizione del segreto di Stato per delitti di strage e terrorismo » (873).

#### **Disegni di legge, assegnazione**

**PRESIDENTE.** I seguenti disegni di legge sono stati deferiti

— in sede deliberante:

*alla Commissione speciale per l'esame di provvedimenti recanti interventi per i territori colpiti da eventi sismici:*

Deputati **PERNICE** ed altri; **PUMILIA** ed altri; **RUSSO** Ferdinando e **SINESIO**. — « Modifiche ed integrazioni al decreto-legge 28 luglio 1981, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 536, al decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 799, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 1982, n. 60, alla legge 7 marzo 1981, n. 64, nonché alla legge 29 aprile 1976, n. 178, concernenti interventi in favore di alcune zone della Sicilia occidentale colpite da eventi sismici » (872) (*Approvato dalla 9ª Commissione permanente della Camera dei deputati*) previ pareri della 1ª e della 5ª Commissione;

— in sede referente:

*alla 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica e belle arti, ricerca scientifica, spettacolo e sport):*

« Norme sul giudizio di conferma dei professori associati » (333-bis) (*Stralcio dell'articolo 4 del disegno di legge n. 333 deliberato dalla 7ª Commissione permanente nella seduta dell'11 luglio 1984*);

**MALAGODI** ed altri. — « Nuovo ordinamento della istruzione secondaria superio-

re » (756), previ pareri della 1ª e della 5ª Commissione;

*alla 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni):*

« Canone di concessione per il servizio telefonico pubblico » (837), previ pareri della 1ª e della 5ª Commissione;

*alla 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo):*

**BASTIANINI** e **MALAGODI**. — « Norme sulle società di ingegneria » (801), previ pareri della 2ª e della 6ª Commissione.

#### **Disegni di legge, presentazione di relazioni**

**PRESIDENTE.** A nome della 3ª Commissione permanente (Affari esteri), in data 24 luglio 1984, il senatore **Spitella** ha presentato la relazione sui seguenti disegni di legge:

« Ratifica ed esecuzione dell'Accordo intervenuto mediante scambio di lettere tra la Repubblica italiana e la Repubblica jugoslava sul riconoscimento dei diplomi e dei titoli accademici rilasciati da università e da istituti di istruzione superiore, effettuato a Roma il 18 febbraio 1983 » (594);

« Ratifica ed esecuzione dei due Protocolli che modificano l'uno la Convenzione di Parigi del 29 luglio 1960 e l'altro la Convenzione di Bruxelles del 31 gennaio 1963 già emendate con Protocollo addizionale del 28 gennaio 1964, entrambe sulla responsabilità civile nel campo dell'energia nucleare, firmati a Parigi il 16 novembre 1982 » (660).

#### **Governo, trasmissione di documenti**

**PRESIDENTE.** Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ha inviato, ai sensi dell'articolo 9 della legge 24 gen-

naio 1978, n. 14, la comunicazione concernente la nomina del signor Emanuele Ducrocchi a membro del Consiglio generale dell'Ente autonomo Fiera campionaria internazionale di Milano.

Tale comunicazione è stata trasmessa, per competenza, alla 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo).

Con lettera del 20 luglio 1984, il Ministro dell'interno, in adempimento a quanto previsto dall'articolo 323 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148, ha comunicato gli estremi dei decreti del Presidente della Repubblica — emanati nel secondo trimestre 1984 — concernenti lo scioglimento dei consigli comunali di Portico di Caserta (Caserta), Alviignano (Caserta), Saviano (Napoli), Acerra (Napoli), Sanza (Salerno), Montorio al Vomano (Teramo) e S. Angelo di Pieve di Sacco (Padova).

#### **Bilancio interno del Senato, presentazione di relazione**

PRESIDENTE. Nella riunione del 16 maggio 1984, il Consiglio di Presidenza ha approvato il rendiconto delle entrate e delle spese del Senato per l'anno finanziario 1982 (*Doc. VIII, n. 3*) ed il progetto di bilancio interno del Senato per l'anno finanziario 1984 (*Doc. VIII, n. 4*), predisposti dai senatori Questori.

I predetti documenti sono stati successivamente trasmessi, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 165, primo comma del Regolamento, al Presidente della 5ª Commissione permanente.

In data 24 luglio 1984, il vice presidente della 5ª Commissione permanente senatore Castiglione, in sostituzione del presidente Ferrari-Aggradi, ha presentato la relazione sul progetto di bilancio interno del Senato per l'anno finanziario 1984 (*Documento VIII, n. 4*).

#### **Autorizzazione alla relazione orale per il disegno di legge n. 866**

SANTALCO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTALCO. A nome della 6ª Commissione permanente, chiedo, a norma dell'articolo 77, secondo comma, del Regolamento, che sia concessa la autorizzazione alla relazione orale per il disegno di legge recante: «Conversione in legge del decreto-legge 29 giugno 1984, n. 272, concernente ulteriore proroga del termine di cui all'articolo 7-ter del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, nella legge 1º dicembre 1981, n. 692, per la corresponsione ai rivenditori della indennità per il trasporto dei generi di monopolio».

PRESIDENTE. Non facendosi osservazioni, la richiesta avanzata dal senatore Santalco si intende accolta.

#### **Discussione e approvazione del disegno di legge:**

**«Conversione in legge del decreto-legge 29 giugno 1984, n. 272, concernente ulteriore proroga del termine di cui all'articolo 7-ter del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, nella legge 1º dicembre 1981, n. 692, per la corresponsione ai rivenditori della indennità per il trasporto dei generi di monopolio» (866) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale)**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Conversione in legge del decreto-legge 29 giugno 1984, n. 272, concernente ulteriore proroga del termine di cui all'articolo 7-ter del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, nella legge 1º dicembre 1981, n. 692, per la corresponsione ai rivenden-

ditori della indennità per il trasporto dei generi di monopolio», già approvato dalla Camera dei deputati, per il quale è stata autorizzata la relazione orale. Pertanto ha facoltà di parlare il relatore.

SANTALCO, *relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 29 giugno 1984, n. 272, già approvato dalla Camera dei deputati e oggi al nostro esame, tende a prorogare ulteriormente il termine di scadenza per la corresponsione dell'indennità sostitutiva del trasporto diretto fino alle rivendite di generi di monopolio, in attesa che venga approvata la disciplina definitiva della materia che il Governo, con il disegno di legge n. 1633, presentato alla Camera dei deputati il 30 aprile 1984, ha sottoposto all'esame del Parlamento. La proroga viene proposta fino al 31 dicembre 1984. Come è noto, la legge 23 luglio 1980, n. 384, all'articolo 7 prevedeva l'obbligo dell'amministrazione dei monopoli di eseguire a proprie spese e con decorrenza 1° gennaio 1982 il trasporto fino alle rivendite dei generi da essa commercializzati, innovando rispetto al tradizionale sistema della consegna dei prodotti franco magazzino-vendite.

Successivamente il decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, nella legge 1° dicembre 1981, n. 692, espresse chiaramente lo stretto collegamento tra la consegna diretta dei generi di monopolio e la preliminare ristrutturazione della rete all'ingrosso dell'amministrazione dei monopoli, autorizzando la stessa amministrazione, nel quadro della riorganizzazione della rete commerciale, a corrispondere ai tabaccai, fino al 30 giugno 1983, un'indennità sostitutiva del trasporto diretto.

La complessa, e quindi non facile, ristrutturazione della rete distributiva dell'amministrazione dei monopoli ha richiesto la proroga dei termini, di cui sopra ho detto, al 30

giugno 1984 ed il Governo ha provveduto, con l'articolo 25 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638.

Scaduto il termine del 30 giugno 1984, non essendo stato ancora approvato il disegno di legge n. 1633, si è posta la necessità di un'ulteriore proroga al 31 dicembre 1984, il che giustifica il presente provvedimento.

L'articolo 2 del decreto tratta dell'onere finanziario, mentre l'articolo 3 prevede che il provvedimento entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il disegno di legge è stato esaminato stamane dalla 6<sup>a</sup> Commissione che mi ha incaricato di riferire favorevolmente, per cui prego i colleghi di volerlo approvare.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Sega. Ne ha facoltà.

SEGA. Signor Presidente, onorevole rappresentante del Governo, onorevoli colleghi, è ormai la terza volta che il Governo presenta al Parlamento un decreto-legge di proroga per l'attuazione dell'articolo 7 della legge 23 luglio 1980, n. 384.

Come è noto, quella norma prevedeva il trasporto gratuito dei generi di monopolio ai tabaccai. Un'inspiegabile negligenza o resistenza da parte del Governo e dell'Azienda hanno, via via, vanificato quel provvedimento di legge che non doveva essere solo un modo per assicurare un maggiore vantaggio ai tabaccai, ma che voleva essere l'introduzione, l'avvio di un processo di riorganizzazione e di ammodernamento dell'Azienda e del sistema commerciale, soprattutto in presenza della liberalizzazione a livello CEE ed in presenza della concorrenza delle multinazionali del tabacco.

### Presidenza del vice presidente DE GIUSEPPE

(Segue SEGA). La proroga è stata realizzata mediante l'approvazione dell'articolo 7-ter del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, con il quale veniva prevista la sostituzione del servizio di trasporto con l'istituzione di un'indennità da corrisponderci ai tabaccai.

La sostituzione del trasporto diretto con l'indennità doveva avere, signor Presidente, un carattere transitorio in vista di una ristrutturazione della rete all'ingrosso dell'Azienda dei monopoli di Stato e tutto ciò doveva essere realizzato entro e non oltre — diceva il decreto-legge — il 30 luglio 1983.

La prevista ristrutturazione, però, è rimasta nei buoni o nei cattivi propositi del Governo, tant'è che con decreto 12 settembre 1983, n. 463, all'articolo 25 il suddetto termine è stato ulteriormente prorogato al 30 giugno 1984. Si è dovuto attendere il 30 aprile 1984 perchè finalmente il Governo si decidesse a presentare un disegno di legge — n. 1633 Camera dei deputati — che prevede la modificazione della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, sulla organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio, nonché disposizioni in materia di procedure contabili.

In realtà non si è dimostrata nessuna effettiva volontà politica di realizzare nei tempi necessari la prevista riforma o riorganizzazione del servizio di distribuzione dell'Azienda. Infatti siamo nuovamente giunti alla scadenza della legge e puntualmente, per decreto, il Governo, ancora una volta, ha deciso di prolungare fino al 31 dicembre 1984 la valenza della proroga e quindi, della facoltà di sostituire al trasporto diretto l'indennità per i tabaccai.

Non mi pare ci siano dubbi che questa situazione di precarietà ha determinato e

determina disagi e danni; determina incertezze per tutte le categorie interessate. E si tratta di un insieme di lavoratori, di operatori, di un insieme di interessi di consistente rilevanza: mi riferisco all'Azienda dei monopoli con i suoi circa 20.000 dipendenti, mi riferisco ai produttori agricoli, ai tabacchicoltori, mi riferisco alla categoria dei gestori dei magazzini, dei generi di monopolio, mi riferisco, infine, ai circa 50.000 tabaccai che sono i più interessati al provvedimento.

È un atto, quello della presentazione del disegno di legge «di riordino e di riorganizzazione» da parte del Governo, non soltanto tardivo, ma anche profondamente deludente, in quanto il testo non risponde alle aspettative diffuse tra tutte le categorie interessate, ed in particolare tra i gestori dei magazzini, in relazione alla prima questione, cioè alla riorganizzazione e alla sistemazione di tutto il personale che opera nei magazzini in caso di soppressione. Quando si parla di «tutto il personale», riteniamo infatti che si debba intendere il problema di una adeguata ricollocazione che si pone per i gestori, per i coadiutori, per i dipendenti, per tutti coloro cioè che prestano la propria opera, sia pure con titoli e funzioni diversi, nei magazzini e che senza alcuna colpa, ma solo per un evento programmatico esterno, si verrebbero a trovare nell'impossibilità di proseguire l'attività nell'ambito di una determinata struttura di distribuzione.

Il disegno di legge invece interessa solo i gestori ed ignora che vi sono altri dipendenti da tutelare, ai quali lo Stato deve assicurare idonee alternative.

Il disegno di legge del Governo ha deluso soprattutto i tabaccai, i quali non vogliono fare passi indietro rispetto alle conquiste

normative contrattuali che hanno realizzato in questi anni. I tabaccai vogliono una collaborazione con tutti gli altri operatori, con i produttori nazionali, con i produttori esteri, che costituiscono (mi riferisco alle multinazionali del tabacco) le categorie che traggono maggior vantaggio dall'incertezza, dal rinvio, dalle proroghe, dall'assenza di normative precise. I tabaccai chiedono di aver rapporti corretti con l'Azienda e con i lavoratori, con gli addetti alla rete di distribuzione, una rete che deve diventare snella e moderna, che deve rispondere alle esigenze delle direttive CEE e alla concorrenza che le multinazionali del tabacco si apprestano a mettere in atto nel nostro paese.

Il disegno di legge del Governo invece ha rappresentato in questo senso uno schiaffo per la categoria dei tabaccai. Categoria che ha decisamente reagito con iniziative di lotta e con proteste, così come analoghe iniziative sono state prese dai gestori dei magazzini del monopolio.

Questo anche perchè, onorevoli colleghi, la proroga che il Governo ha deciso non solo lascia insoluti i numerosi problemi dell'insieme del settore, ma penalizza i tabaccai, in quanto l'indennità sostitutiva del trasporto rimane fissata ai valori di due anni fa, mentre nel frattempo l'inflazione ha fortemente eroso il valore dell'indennità stessa. D'altra parte un problema di aggiornamento del valore dell'indennità è già presente nella volontà e nella iniziativa del Governo, laddove, all'articolo 12 del disegno di legge n. 1633, si dice che «con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare su proposta del Ministro delle finanze e previa deliberazione del Consiglio dei ministri, saranno determinati la misura e i criteri per la corresponsione ai rivenditori di generi di monopolio delle indennità di cui al precedente comma. La misura dell'indennità non può essere variata in aumento e in diminuzione se non in relazione alle variazioni della quota forniture della sigaretta della classe di prezzo più richiesta verificatesi nell'anno solare precedente».

Sorprende perciò, onorevole rappresentante del Governo, che il Consiglio dei ministri nell'emanare questo decreto non abbia

già in tale sede inserito questa normativa, perchè il problema di un adeguamento si poneva e si pone, e sorprende anche che il relatore non abbia sollevato questa questione la quale coglie interessi vitali, decisivi per una categoria che è stata via via penalizzata dall'introduzione di questa deroga, e successive proroghe, senza che sia stato introdotto alcun automatismo di adeguamento dell'indennità sostitutiva. Così pure mi pare sorprenda il fatto che non sia presente, nella volontà del Governo, l'esigenza di un recupero del mancato aggiornamento dell'indennità e quindi degli arretrati. Auspico quanto meno che da parte del Governo il problema di un recupero venga previsto in sede di approvazione del disegno di legge che è stato presentato alla Camera dei deputati.

Non rimane perciò che auspicare che dopo l'avvenuta presentazione del disegno di legge, con l'inizio della discussione già avvenuto alla Camera dei deputati, possa avviarsi la procedura per l'esame del delicato provvedimento.

Con il disegno di legge n. 1633 andranno in discussione alla Camera congiuntamente anche le altre proposte di legge presentate sull'argomento dai deputati di vari partiti e di vari Gruppi; in primo luogo, fra questi, il progetto di legge presentato dall'onorevole Bellocchio, a nome del Gruppo comunista; un altro presentato dall'onorevole Patria a nome del Gruppo della Democrazia cristiana; un altro presentato dall'onorevole Piro a nome del Gruppo del Partito socialista.

Ma con la presentazione del disegno di legge e con l'avvio della discussione non potranno non essere affrontati tutti i problemi concernenti le rivendite, per le quali c'è un disegno di legge dell'onorevole Bellocchio. Verrà quindi in discussione, direttamente o indirettamente, una serie di problemi concernenti l'amministrazione dei monopoli di Stato, la sua struttura di distribuzione, la rete di vendita e i rapporti con i fabbricanti esteri.

Una cosa, a mio parere, deve essere certa e chiara ed è il fatto che l'Azienda, per il bene e l'interesse di tutta la categoria, deve andare avanti, deve svilupparsi, deve diventare più moderna e non deve più sottostare a

pressioni esterne, ma deve affrontare i problemi senza penalizzare ingiustamente altri operatori ed altre categorie.

Noi ci auguriamo che il Governo sappia finalmente farsi carico dell'insieme di questo problema e sappia portare a conclusione questo indispensabile e urgente provvedimento.

La proroga proposta con il disegno di legge al nostro esame, se da un lato copre pesanti responsabilità e ritardi del Governo, dall'altro lato però assicura la continuità della indennità sostitutiva ai tabaccai.

Per questi motivi noi approviamo il provvedimento di legge in quanto lo riteniamo un atto dovuto nei confronti delle categorie interessate. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

**PRESIDENTE.** Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore.

**SANTALCO, relatore.** Signor Presidente, non ho nulla da aggiungere alla relazione orale che ho fatto poc'anzi. I problemi che ha posto il collega Sega li affronteremo al momento in cui verrà al nostro esame il disegno di legge n. 1633 che in questo momento si trova alla Camera dei deputati.

Non mi rimane quindi che pregare i colleghi di votare a favore del provvedimento.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

\* **SUSI, sottosegretario di Stato per le finanze.** Signor Presidente, onorevoli colleghi, ringrazio il relatore e faccio solo delle brevissime osservazioni conclusive.

Ha ragione il senatore Sega: ci troviamo di fronte, per la terza volta, alla reiterazione della misura che riguarda il trasporto gratuito dei generi di monopolio ai tabaccai: ciò in prossimità della scadenza dei termini per la ristrutturazione del settore.

Devo qui ricordare — come appunto faceva il relatore — che il Governo ha emanato il disegno di legge n. 1633, che riguarda la modifica alla legge n. 1293, cioè la distribuzione e la vendita di generi di monopolio.

Il senatore Sega, più che criticare il decreto, critica il disegno di legge. Nella sede opportuna, naturalmente, le sue critiche troveranno una giusta collocazione e la possibilità di un confronto spero molto costruttivo.

Devo dire in questa sede che i criteri che hanno indotto il Governo alla presentazione di questo disegno di legge non mi sembrano deludenti. Ciò non significa che la discussione con l'Azienda dei monopoli, con i produttori agricoli, con i gestori, con i magazzinieri e soprattutto con i tabaccai non vi debba essere. Tale discussione, che si è fatta e si fa, sarà molto più approfondita nella sede propria che sarà quella della discussione di questo disegno di legge.

Certamente la legge dovrà rispondere ad alcuni criteri fondamentali, in particolare due: l'attuazione delle direttive della Comunità economica europea e la possibilità di mantenere la concorrenza con i gruppi multinazionali. Le osservazioni del senatore Sega, quindi, sono senz'altro obiettive al riguardo.

Per quanto concerne, invece, l'aggiornamento del valore di indennità, l'articolo 12 del provvedimento citato lo prevede. Ritengo pertanto che la Camera dei deputati e il Senato si troveranno d'accordo nel pervenire a questo obiettivo così importante.

Vi è poi il discorso del recupero degli arretrati che andrà anch'esso inquadrato nel disegno di legge.

La conversione in legge del decreto-legge in esame mi pare dunque molto importante, molto significativa ed è propedeutica rispetto all'approfondimento più generale che il senatore Sega auspicava.

**PRESIDENTE.** Passiamo all'esame dell'articolo unico:

#### *Articolo unico.*

È convertito in legge il decreto-legge 29 giugno 1984, n. 272, concernente ulteriore proroga del termine di cui all'articolo 7-ter del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, nella legge 1° dicembre 1981, n. 692, per la corresponsione

ai rivenditori dell'indennità per il trasporto dei generi di monopolio.

Passiamo alla votazione finale.

SPANO OTTAVIO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPANO OTTAVIO. Signor Presidente, signor Sottosegretario, onorevoli colleghi, sentite le argomentazioni del relatore senatore Santalco sul disegno di legge n. 866, presentato dal Presidente del Consiglio Craxi e da altri ministri, convinto che tale disegno di legge si rende indispensabile per venire incontro alle esigenze delle categorie interessate, annuncio il voto favorevole del Gruppo del Partito socialista italiano al provvedimento. *(Applausi dalla sinistra)*.

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge nel suo articolo unico.

**È approvato.**

**Autorizzazione alla relazione orale per il disegno di legge n. 867**

TAMBRONI ARMAROLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

\* TAMBRONI ARMAROLI. A nome della 6ª Commissione permanente, chiedo, a norma dell'articolo 77, secondo comma, del Regolamento, che sia concessa l'autorizzazione alla relazione orale per il disegno di legge, recante: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 giugno 1984, n. 232, concernente modificazioni al regime fiscale per gli alcoli e per alcune bevande alcoliche in attuazione delle sentenze 15 luglio 1982 e 15 marzo 1983 emesse dalla Corte di giustizia delle Comunità europee nelle cause n. 216/81 e n. 319/81, nonché aumento dell'imposta sul valore aggiunto su alcuni vini spumanti e dell'imposta di fabbricazione sugli alcoli».

PRESIDENTE. Non facendosi osservazioni, la richiesta avanzata dal senatore Tambroni Armaroli si intende accolta.

**Discussione e approvazione del disegno di legge:**

**«Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 giugno 1984, n. 232, concernente modificazioni al regime fiscale per gli alcoli e per alcune bevande alcoliche in attuazione delle sentenze 15 luglio 1982 e 15 marzo 1983 emesse dalla Corte di giustizia delle Comunità europee nelle cause n. 216/81 e n. 319/81, nonché aumento dell'imposta sul valore aggiunto su alcuni vini spumanti e dell'imposta di fabbricazione sugli alcoli» (867) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale)**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 giugno 1984, n. 232, concernente modificazioni al regime fiscale per gli alcoli e per alcune bevande alcoliche in attuazione delle sentenze 15 luglio 1982 e 15 marzo 1983 emesse dalla Corte di giustizia delle Comunità europee nelle cause n. 216/81 e n. 319/81, nonché aumento dell'imposta sul valore aggiunto su alcuni vini spumanti e dell'imposta di fabbricazione sugli alcoli», già approvato dalla Camera dei deputati, per il quale è stata autorizzata la relazione orale. Pertanto ha facoltà di parlare il relatore.

\* TAMBRONI ARMAROLI, *relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, la Corte di giustizia delle Comunità europee, con sentenza del 15 luglio 1982, nella causa n. 216 del 1981, si è pronunciata in via pregiudiziale, ai sensi dell'articolo 177 del trattato CEE, relativamente ai diritti erariali imposti dalla normativa interna italiana sugli alcoli differenziati per tipo di materia prima e provenienza e ha ritenuto che l'articolo 95 del trattato medesimo non consenta una tassazione che colpisce in modo difforme le acquaviti di cereali e le acquaviti di vino.

Con una seconda sentenza, del 15 marzo

1983, nella causa n. 391 del 1981, la stessa Corte di giustizia ha dichiarato illegittima, sempre in relazione all'articolo 95 del trattato di Roma, la differenziata imposizione nell'ordinamento italiano, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, delle acquaviti a seconda che le stesse siano di produzione nazionale o di importazione.

Il Governo aveva predisposto un decreto-legge, il n. 72 del 17 aprile 1984, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del 18 aprile 1984, per porre rimedio a questo stato di cose. Se non che il decreto stesso è decaduto, perchè non convertito nei termini costituzionali, ed è stato riproposto col provvedimento di cui stiamo discutendo.

Il Governo con questo provvedimento prevede all'articolo 1 la soppressione dei diritti erariali gravanti sugli alcoli e con ciò elimina la differenziazione nel trattamento fiscale tra alcoli da vino o da materie vinose e alcoli derivanti dalla lavorazione di altri prodotti, per i quali i diritti erariali erano previsti dalla legge n. 249 del 10 maggio 1976 e successive modificazioni. In tale maniera viene eliminata quella che, ad avviso della Corte di giustizia, era una discriminazione con effetti protezionistici dei prodotti nazionali.

Per quanto riguarda la diversa imposizione ai fini dell'IVA, la legge sottoponeva il gin e l'acquavite a denominazione di origine e di provenienza, regolarmente tutelate con norme specifiche sul territorio di produzione, all'aliquota del 35 per cento, poi elevata al 38 per cento; mentre assoggettava le acquaviti di vino, vinaccia e frutta, proprio perchè non regolamentate e tutelate con norme specifiche, all'aliquota del 18 per cento, elevata poi al 20 per cento.

Come ho ricordato poco fa, la Corte di giustizia, con la sentenza del 15 marzo 1983, ha stabilito che, applicando alle acquaviti una tassazione differenziata in funzione del criterio della denominazione di origine e di provenienza, veniva violata la norma dell'articolo 95 del trattato CEE. Ecco che, quindi, con l'articolo 2 del decreto, al primo comma, viene previsto l'inizio di una manovra di adeguamento dell'IVA alle esigenze di uniformità di trattamento che la citata sentenza ha disposto. Viene stabilita un'aliquota del 30

per cento — quindi una riduzione — aliquota che sarà ridotta, ai sensi del quarto comma dello stesso articolo, al 20 per cento con decorrenza dal 1° marzo 1986, completando così la manovra di totale parità di trattamento fiscale.

Ma il Governo si è posto anche il problema delle ripercussioni sull'attività di distillazione e sul più vasto mercato vitivinicolo, che principalmente su di essa trova valido sostegno, ripercussioni derivanti dall'abolizione del diritto erariale. Questo ha svolto infatti una funzione di equilibrio dei costi di produzione tra alcoli tipo melassa o di minor costo ed altri derivanti da materie vinose o da frutta, di costo superiore di 50-60.000 lire ad ettanidro. Venendo meno l'incidenza del diritto erariale, si avrebbe uno sconvolgimento del mercato nazionale con un conseguente, notevole abbassamento del livello dei prezzi dell'alcol. La preoccupazione di mantenere invariati i costi di produzione dei vari tipi di alcoli ha trovato soluzione nel provvedimento in esame attraverso l'aumento dell'imposta di fabbricazione di importo uguale per tutti gli alcoli, con l'esclusione, in via transitoria, delle giacenze di prodotti di origine vinicola ed equiparati o loro distillati, prodotti successivamente al 19 aprile 1984, data di entrata in vigore del decreto-legge n. 72, poi decaduto.

L'aumento va da 290.000 a 420.000 lire per ettanidro a 15,56 gradi di temperatura. Sono sorte delle discussioni circa questa norma di moratoria fino al 1986, soprattutto relative al fatto se ciò fosse in contrasto con le norme comunitarie. Risolveremmo quindi il problema ma non in maniera corretta secondo l'interpretazione di legittimità comunitaria.

Dobbiamo poi tenere conto del fatto che queste norme comportano un vantaggio derivante dalla abrogazione del diritto erariale per le acquaviti di origine: sono misure transitorie ammesse in sede comunitaria per evitare perturbamenti di mercato e si inquadrano, quindi, nella politica comunitaria di sostegno ai distillati di origine vinica o equiparata, tanto è vero che, decorso il periodo transitorio, analoga misura dovrebbe formare oggetto di aiuto comunitario. Infatti, gli attuali aiuti CEE alle distillazioni hanno proprio lo scopo di consentire conveniente-

mente la produzione di alcolici di origine vinica e sono calcolati tenendo conto delle differenze dei costi tra questi alcoli e quelli di diversa origine. È evidente che, aumentata tale differenza per effetto della soppressione del diritto erariale, gli aiuti dovranno essere opportunamente aumentati.

Si sottolinea comunque che il secondo comma dell'articolo 3, cioè l'*1-bis*, dispone che «In deroga alla disposizione del comma 1, fino al 31 dicembre 1988 per gli alcoli ottenuti dalla distillazione del vino, dei sottoprodotti della vinificazione, delle patate, della frutta, del sorgo, dei fichi, delle carrube e dei cereali l'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sono fissate in lire 340.000 per ettanidro». Tale misura, che ha carattere provvisorio, riguarda anche il produttore di origine comunitaria. Va anche osservato che l'aumento dell'imposta di fabbricazione non dovrebbe avere effetto di aumento del livello dei prezzi, limitandosi esclusivamente al riequilibrio del mercato.

Gli articoli *3-bis*, *3-ter* e *3-quater* prevedono l'abolizione dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine sull'alcool metilico, propilico e isopropilico e vietano l'impiego di alcol metilico per produzione di alimenti, bevande ed altri prodotti di igiene. È altresì vietato l'uso di alcol metilico come solvente in alcuni prodotti chimici. Vi è inoltre, sempre per l'alcol metilico, il richiamo alle norme di attuazione contenute nella legge 29 marzo 1974, n. 256, concernente la classificazione e la disciplina dell'imballaggio e della etichettatura delle sostanze e dei preparati pericolosi.

L'articolo 4 infine prevede la sfera di applicazione dell'aumento dell'imposta di fabbricazione e delle eccezioni, che peraltro hanno nel 30 giugno 1986 il loro limite di durata del beneficio.

Va infine ricordato che, per evitare la possibilità di recare ingiustificati vantaggi agli esportatori, viene previsto che fino al 30 giugno 1986 la restituzione dell'imposta di fabbricazione all'esportazione continui secondo la vecchia misura di lire 290.000 ad ettanidro e ciò perchè l'entità delle giacenze lascia ritenere che, per un lungo periodo,

l'esportazione di alcoli lavorati abbia luogo prevalentemente attraverso l'utilizzazione delle giacenze medesime.

L'articolo 5 prevede l'utilizzazione della Guardia di finanza presente nella fabbrica per alcuni tipi di controlli contabili ed altri adempimenti.

L'articolo 6 riguarda la normativa dell'AIMA circa i tempi ed i modi per il ritiro dei quantitativi dalla distillazione.

L'articolo 7, infine, riguarda la copertura, cioè la minore entrata che deriva dall'applicazione del presente provvedimento.

Ad avviso del relatore, il provvedimento concilia le esigenze della produzione agricola italiana e della produzione industriale italiana con l'obbligo che ci deriva dal rispetto delle norme comunitarie, specialmente in una fase delicata dei rapporti tra i *partners* della Comunità stessa. Pertanto mi esprimo in senso favorevole ed invito l'Assemblea all'approvazione del disegno di legge al nostro esame.

**PRESIDENTE.** Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Comastri. Ne ha facoltà.

**COMASTRI.** Signor Presidente, onorevole Ministro, colleghi, il testo del disegno di legge n. 867, concernente la conversione del decreto-legge 15 giugno 1984, n. 232, è stato già approvato dalla Camera dei deputati il 19 luglio 1984, come ricordava il relatore, e in quella occasione il Gruppo comunista espresse il proprio voto favorevole.

Il disegno di legge di conversione, comunque, ha notevolmente migliorato, pur restando alcuni motivi di dubbio e di perplessità, quanto disposto dal decreto-legge n. 232, grazie alle modifiche proposte dal Gruppo comunista in Commissione finanze e in Commissione agricoltura della Camera dei deputati. Sin dal 17 aprile 1984, data di emanazione del primo decreto, il sistema di equilibramento del mercato dell'alcol, rappresentato dal diritto erariale, aveva lo scopo di allineare il prezzo degli alcoli a un livello tale da salvaguardare quelli di provenienza nazionale, cioè provenienti dalla distillazione

del vino, della frutta e di prodotti agricoli in genere.

In tal modo lo Stato, insieme a un'efficace tutela dell'interesse agricolo, si era anche assicurato notevoli entrate. Con il decreto, così come era stato proposto, si rompeva tale equilibrio: tanto più in quanto siamo privi di una regolamentazione comunitaria del mercato dell'alcol.

Le conseguenze erano prevedibili: si producevano distorsioni gravissime con riflessi negativi per l'agricoltura e per i suoi possibili sviluppi. Questo non solo nel comparto vitivinicolo e ortofrutticolo, ma anche per lo sviluppo della coltivazione delle piante alcoligene, la cui utilizzazione aprirebbe nuove e interessanti strade nel settore della biochimica, dell'energia alternativa e rinnovabile, e l'avvio anche di una interessante trasformazione agronomica.

Si sostiene che il decreto-legge n. 232, che modifica i diritti erariali, sia l'attuazione delle sentenze del 15 luglio 1982 e del 15 marzo 1983 pronunciate dalla Corte di giustizia delle Comunità europee in riferimento al Trattato di Roma. Questo è vero, ma abolendo i diritti erariali, senza avere una adeguata normativa, si rischia di mandare allo sbaraglio la produzione agricola italiana di settore, mentre nessuno degli altri Stati comunitari ha smantellato o è disposto a smantellare i sistemi fondamentali di equilibrio di cui dispone finché un'organizzazione di mercato comunitario non sarà posta in essere.

Proprio questa mattina, in Commissione agricoltura, il ministro Pandolfi ha riferito in merito al problema del vino e della sua collocazione sul mercato europeo. Orbene, onorevoli colleghi e signor Presidente, orizzonti molto scuri si prospettano per questa importantissima produzione nazionale e, se non si porrà molta attenzione, ciò che è accaduto per il latte si ripeterà per questo sostanziale prodotto, caratteristico della nostra agricoltura mediterranea.

Esistono già oggi notevoli distorsioni in questo settore della politica agricola comune, se si considera che numerosi paesi della Comunità applicano un'imposta di consumo sul vino tesa evidentemente — e ben vi riesce

— a contenere l'importazione di questo prodotto dall'Italia e quindi, di conseguenza, a difendere la birra e le altre bevande di cui questi paesi sono non solo produttori e consumatori, ma anche notevoli esportatori nel nostro paese. Inoltre — per la verità questo è stato per lo meno smentito dal Ministro — noi abbiamo notizia che quote di produzione e distillazione obbligatoria, senza compenso, verranno proposte dalla Francia nel settore del vino. Noi crediamo che soluzioni di questo genere dovranno essere fermamente combattute e respinte da parte del nostro Governo, se non si vuole dare un altro ulteriore colpo alla nostra economia agricola e, in particolare, all'economia agricola meridionale.

Tornando comunque all'argomento, e scusandomi per la breve ma, a mio avviso, importantissima riflessione, noi dobbiamo impedire, con forza, una probabile e massiccia concorrenza da alcoli di melassa esteri e nazionali. Gli alcoli da melassa vengono esportati dalla Francia a prezzi molto bassi a discapito degli alcoli, da noi prodotti, da vino e da frutta. E per di più molto di questo alcol proviene dalla lavorazione della canna da zucchero ed è quindi, addirittura, derivato da prodotti di paesi terzi ed extra-europei.

Noi non vogliamo autarchicamente difendere — non lo abbiamo mai fatto — il nostro alcol: vogliamo solo differenziarne il valore, tenendo conto delle materie prime di provenienza. Ciò non ci sembra in contrasto con l'articolo 95 del Trattato di Roma. Siamo anzi convinti che in tal modo si salvaguardano gli interessi derivanti dal maggior costo delle materie prime, si contiene la concorrenza degli alcoli esteri, si attua una efficace tutela dell'interesse agricolo, si assicurano allo Stato cospicue entrate e si dà corpo al progetto che il ministro Pandolfi ha ipotizzato nel piano bieticolo-saccarifero, ove individua l'utilizzazione delle biomasse residuali dalla lavorazione della barbabietola per la produzione di alcol etilico.

Queste nostre preoccupazioni, queste fondate considerazioni, sostenute in sede di discussione alla Camera, e in Commissione e in Aula, hanno sostanzialmente modificato

quanto contenuto nel testo originario del decreto-legge n. 232 e sono riuscite a mitigare le conseguenze negative insite in quanto disposto nella sua stesura originaria. Abbiamo riparato in parte ai gravi errori presenti in questo decreto, ove si ignorava un fatto di fondamentale importanza, e cioè che i cosiddetti diritti erariali, applicati sugli alcoli in misura differenziata, non costituiscono un dazio contro le importazioni, ma sono una misura interna atta a favorire la distillazione di alcuni prodotti, come le mele, le pere e le pesche, piuttosto che di altri, incoraggiando quindi le industrie di distillazione ad utilizzare questi prodotti eccedentari, ritirati dall'AIMA, che altrimenti sarebbero destinati alla distruzione.

Gli emendamenti da noi proposti, fatti propri dalla Commissione ed accettati dal Governo, e l'importante contributo di modifica del decreto-legge n. 232 che abbiamo dato alla Camera hanno fatto prevalere, a nostro avviso, almeno in parte, il buon senso, la logica, il senso dello Stato e la volontà di sospingere avanti processi di ammodernamento agronomico ed industriale.

Ci accingiamo quindi, signor Presidente e onorevole Ministro, a votare in maniera favorevole il testo così come licenziato dalla Camera. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

**PRESIDENTE.** Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore.

\* **TAMBRONI ARMAROLI**, *relatore*. Non ho nulla da aggiungere alla relazione orale testè svolta.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

\* **SUSI**, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, ringrazio il relatore. Per quanto riguarda il decreto che stiamo discutendo condivido, naturalmente, le sue argomentazioni. Esso è stato predisposto per adeguare la normativa interna alla disciplina comunitaria relativa al trattamento fiscale degli alcoli, a seguito,

come è noto, di due sentenze della Corte di giustizia della Comunità.

Nella Commissione finanze e tesoro della Camera la discussione è stata molto approfondita. Vi è stato un confronto serrato tra i Gruppi parlamentari e soprattutto tra i Gruppi ed il Governo che ha assunto una posizione assai responsabile, permettendo che alla fine si arrivasse all'approvazione unanime di questo provvedimento con alcune modifiche.

I Gruppi parlamentari si sono trovati sostanzialmente d'accordo sul decreto, ma con proposte emendative finalizzate alla difesa di alcuni prodotti nazionali. Il Governo ha accettato alcune proposte importanti, che voglio ricordare: per quanto riguarda l'articolo 2, quella riguardante le cessioni e le importazioni di vini spumanti, la reintroduzione della precedente disciplina fiscale, anche se ciò potrà avere una qualche ripercussione in sede comunitaria. Circa poi l'articolo 3 del decreto, il testo predisposto viene incontro alle preoccupazioni dei Gruppi che hanno proposto l'emendamento che ci adegua alle direttive della Comunità europea e, quindi, supera le preoccupazioni espresse in particolare dall'Inghilterra, ribadite in una lettera inviata al ministro Visentini dal suo ambasciatore in Italia.

Inoltre vi sono due modifiche molto rilevanti che sono state accettate dal Governo, in modo particolare quella contenuta nell'articolo 3-ter che risponde all'esigenza di mettere sullo stesso piano fiscale i fabbricanti di liquori per l'esportazione che utilizzano estratti alcolici aromatizzanti SIF di produzione propria e i fabbricanti di liquori per l'esportazione che, non producendo direttamente gli estratti alcolici aromatizzanti, devono approvvigionarsi degli stessi sul mercato libero con imposta assoluta e non rimborsabile, ovvero farli venire dall'estero in temporanea importazione.

Evidentemente il testo, così come è stato predisposto, assume una certa rilevanza politica e sociale e viene incontro, come dicevo, ad alcune preoccupazioni significative. Per queste ragioni il Governo raccomanda al Senato la conversione in legge di questo decreto.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli:

Art. 1.

Il decreto-legge 15 giugno 1984, n. 232, concernente modificazioni al regime fiscale per gli alcoli e per alcune bevande alcoliche in attuazione delle sentenze 15 luglio 1982 e 15 marzo 1983 emesse dalla Corte di giustizia delle Comunità europee nelle cause n. 216/1981 e n. 319/1981, nonché aumento dell'imposta sul valore aggiunto su alcuni vini spumanti e dell'imposta di fabbricazione sugli alcoli, è convertito in legge, con le seguenti modifiche:

All'articolo 2:

*il comma 2 è soppresso;*

*il comma 4 è sostituito dal seguente:*

«4. Per le cessioni e le importazioni dei prodotti indicati nel comma 1 l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto è stabilita nella misura del 20 per cento dal 1° marzo 1986».

All'articolo 3:

*al comma 1, la cifra: «350.000» è sostituita dalla seguente: «420.000»;*

*dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:*

«1-bis. In deroga alla disposizione del comma 1, fino al 31 dicembre 1988 per gli alcoli ottenuti dalla distillazione del vino, dei sottoprodotti della vinificazione, delle patate, della frutta, del sorgo, dei fichi, delle carrube e dei cereali l'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sono fissate in lire 340.000 per ettanidro»;

*il comma 2 è soppresso.*

*Dopo l'articolo 3, sono aggiunti i seguenti:*

Art. 3-bis.

«1. L'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sull'alcole

metilico, propilico ed isopropilico sono abolite.

2. È altresì abolito il diritto erariale speciale sull'alcole metilico, propilico ed isopropilico denaturati con denaturante generale dello Stato o con denaturanti speciali stabilito in lire 2.000 per ettanidro dall'articolo 1 della legge 28 marzo 1968, n. 415.

3. È vietato l'impiego di alcole metilico nella produzione di alimenti e bevande, profumerie alcoliche, cosmetici e prodotti d'igiene personale, medicinali, disinfettanti ed essenze naturali e sintetiche. È altresì vietato l'impiego di alcole metilico come solvente per colori e vernici, adesivi, mastici e sigillanti, inchiostri, prodotti di uso domestico, fatte salve in tutti i casi le quantità derivanti dalla denaturazione dell'alcole etilico, utilizzato allo scopo, e le tolleranze e deroghe espressamente previste dalle leggi speciali applicabili ai prodotti considerati.

4. L'alcole metilico deve essere imballato ed etichettato in conformità a quanto per esso previsto dalle norme di attuazione della legge 29 maggio 1974, n. 256, concernente la classificazione e disciplina dell'imballaggio e della etichettatura delle sostanze e preparati pericolosi e la sua detenzione e commercio sono subordinati alle prescrizioni concernenti il commercio delle sostanze velenose di cui agli articoli 146 e 147 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265».

Art. 3-ter.

«L'agevolazione di cui all'articolo 2 del regio decreto-legge 1° marzo 1937, n. 226, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 1937, n. 1004, e successive modificazioni, è estesa ai fabbricanti di estratti alcolici aromatizzanti alle condizioni che verranno stabilite con decreto del Ministero delle finanze».

Art. 3-quater.

«All'alcole etilico denaturato, impiegato in usi industriali ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 6 ottobre 1948, n. 1200, convertito in legge con modificazioni, dalla legge 3

dicembre 1948, n. 1388, soggetto al pagamento del diritto erariale speciale, si applicano le norme di cui all'articolo 2 della legge 28 marzo 1968, n. 415».

*All'articolo 4:*

*al comma 1, le parole:* «L'aumento di imposta stabilito dall'articolo 3 si applica» *sono sostituite dalle seguenti:* «Gli aumenti di imposta stabiliti dall'articolo 3 si applicano» *e le parole:* «l'aumento non si applica» *sono sostituite dalle seguenti:* «gli aumenti non si applicano»;

*il comma 2 è sostituito dai seguenti:*

«2. La restituzione dell'imposta di fabbricazione prevista dalle vigenti disposizioni per gli alcoli contenuti nei prodotti esportati è effettuata nelle misure di imposta stabilite dall'articolo 3, per le esportazioni, rispettivamente, successive al 30 giugno 1986 e al 31 dicembre 1988.

2-bis. Per il marsala e le acquaviti di origine viticola l'esenzione dall'aumento di imposta di fabbricazione, di cui al comma 1, si applica anche se essi sono estratti dagli speciali magazzini di invecchiamento dopo il 30 giugno 1986».

*Dopo l'articolo 4 è aggiunto il seguente:*

Art. 4-bis.

«1. La riduzione di imposta di fabbricazione sugli spiriti prevista per la preparazione del vino marsala e del vermouth dall'articolo 29 del decreto-legge 6 ottobre 1948, n. 1200, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 1948, n. 1388, e successive modificazioni, è estesa a tutti i vini liquorosi e a tutti i vini aromatizzati, ivi compresi quelli prodotti nei paesi CEE ed importati in Italia, secondo norme da adottare, entro il 31 dicembre 1985, con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste.

2. Con il decreto di cui al comma 1 deve essere esteso ai vini liquorosi l'obbligo di

vendita al consumo in recipienti muniti di apposito contrassegno di Stato vigente per i vini aromatizzati, e devono essere determinate le caratteristiche di tale contrassegno, che verrà ceduto al prezzo stabilito per quello vigente per i vini aromatizzati».

All'articolo 5, le parole: «Per le ditte produttrici di bevande alcoliche» *sono sostituite dalle seguenti:* «Per le ditte produttrici di bevande e profumerie alcoliche».

*All'articolo 6:*

*al comma 3, lettera b), le parole:* «e delle patate» *sono sostituite dalle seguenti:* «, delle patate, del sorgo, dei fichi, delle carrube e dei cereali»;

*è aggiunto, in fine, il seguente comma:*

«3-bis. Le disposizioni del comma 4 dell'articolo 25 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, sono ulteriormente prorogate al 31 dicembre 1985».

*All'articolo 7, il comma 1 è sostituito dal seguente:*

«1. Alle minori entrate derivanti dall'applicazione del presente decreto, valutate in lire 25 miliardi 700 milioni nell'anno 1984, in lire 51 miliardi 300 milioni nell'anno 1985 e in lire 75 miliardi 300 milioni nell'anno 1986, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate di cui al decreto-legge 27 febbraio 1984, n. 15, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 1984, n. 85, recante modificazioni al regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi, nonchè proroga del trattamento fiscale agevolato per le miscele di alcoli e benzina usate per autotrazione nelle prove sperimentali».

*L'articolo 8 è soppresso.*

**È approvato.**

## Art. 2.

Le situazioni conseguenti agli aumenti dell'imposta di fabbricazione sullo spirito (alcole etilico), non ancora definite con la correzione dell'imposta, per le quali era prevista la compensazione ai sensi del quarto comma dell'articolo 18 del decreto-legge 31 ottobre 1980, n. 693, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1980, n. 891, e per le quali non sia stata presentata, pur sussistendone il titolo, la denuncia o la domanda di rimborso di cui all'articolo 5 della legge di sanatoria 28 ottobre 1980, n. 687, possono essere regolarizzate mediante invio all'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione competente per territorio, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di apposita richiesta corredata dalla documentazione eventualmente non ancora prodotta, a suo tempo stabilita, a norma del citato articolo 5, del Ministero delle finanze.

Restano ferme tutte le altre disposizioni e formalità di cui alla legge 28 ottobre 1980, n. 687, ed al decreto-legge 31 ottobre 1980, n. 693, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1980, n. 891.

**È approvato.**

## Art. 3.

Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati ed hanno efficacia i rapporti giuridici derivanti dall'applicazione delle disposizioni del decreto-legge 17 aprile 1984, n. 72.

**È approvato.**

Passiamo alla votazione finale.

PISTOLESE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

\* PISTOLESE. Signor Presidente, signor Ministro, confermo la posizione del nostro

Gruppo, già manifestata nell'altro ramo del Parlamento. Noi voteremo a favore di questo provvedimento, trattandosi dell'adempimento di un atto dovuto. Infatti, nella sostanza, con questo provvedimento si tende a dare attuazione rispettosa alle decisioni della Comunità economica europea che ci ha portati davanti all'Alta Corte al fine di condannare l'Italia per inadempimento in quanto l'imposta che era stata fissata in precedenza costituiva una distorsione del mercato comunitario.

Per queste ragioni siamo costretti, *ob torto collo*, ad accettare la decisione della Corte di giustizia, pur tenendo conto che questo provvedimento pregiudica e danneggia la situazione dell'agricoltura. Infatti tutti sappiamo che si arriva alla distillazione agevolata dei prodotti ortofrutticoli eccedentari e di quelli della viticoltura ed ogni anno ci troviamo di fronte al fatto che per fronteggiare i problemi agricoli, si procede a questa distillazione agevolata avendo poi una superproduzione di alcol per cui arriviamo in tempi successivi — e ci arriveremo anche questa volta — ad altri provvedimenti legislativi per stabilire l'utilizzazione dell'alcol che diventa a sua volta eccedentario.

Si tratta di un circolo vizioso; cominciamo dalla distillazione agevolata per i prodotti eccedentari; abbiamo poi un'eccedenza di alcol che non riusciamo a collocare sul mercato. Non riusciamo nemmeno ad attuare quelle forme di utilizzazione che esistono in alcuni paesi come il Brasile o l'Argentina, dove anche l'autotrazione si serve di formule miste di alcol e benzina, per cui si riesce ad utilizzare le grosse quantità eccedentarie di alcol che si creano in quelle zone, dove i prodotti cerealicoli sono molto abbondanti e provocano una superproduzione di alcol. Purtroppo noi non abbiamo queste possibilità e arriveremo quindi in un secondo momento a dover regolamentare questa parte eccedentaria di alcol.

Il problema è collegato ad altri, a quelli che riguardano lo stoccaggio, per esempio, di tali quantità; infatti l'AIMA è costretta a stoccare a sua volta le quantità di alcol che non riescono ad essere collocate sul mercato, deve stipulare convenzioni che costano e che

rendono così ancora più gravoso il disagio. Siamo costretti a fronteggiare l'attuale situazione per rispettare la sentenza della Corte di giustizia e dunque subiamo già un depauperamento delle nostre entrate fiscali; se in più aggiungiamo l'onere dello stoccaggio di questa enorme quantità di alcol che viene affidata a società convenzionate, molte volte non soltanto nazionali, abbiamo un conseguente complesso di problemi che sono stati varie volte discussi nella Commissione agricoltura, della quale a suo tempo facevo parte.

Con queste brevi considerazioni, ritenuto che l'approvazione del provvedimento è un atto dovuto, per il rispetto alla Comunità europea — siamo particolarmente legati al problema Europa e quindi il rispetto di soluzioni purtroppo non certamente favorevoli per noi ci induce ad accettare talvolta situazioni non gradite — e al quadro generale del Trattato di Roma, votiamo a favore. Siamo convinti che questo è un atto dovuto anche se non certamente gradito da parte del nostro paese.

**PRESIDENTE.** Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

**È approvato.**

#### Sui lavori del Senato

**PRESIDENTE.** Avverto che la discussione del disegno di legge n. 828 è rinviata a domani perchè la Commissione di merito è tuttora riunita per l'esame del disegno di legge medesimo in sede referente.

#### Disegni di legge, assegnazione

**PRESIDENTE.** Il seguente disegno di legge è stato deferito

— in sede redigente:

*alla 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro):*

«Conversione in legge del decreto-legge 25 luglio 1984, n. 373, concernente modifica-

zioni al regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi» (875), previo parere della 5ª Commissione.

La 1ª Commissione permanente, udito il parere della 6ª Commissione, riferirà all'Assemblea nella seduta antimeridiana del 27 luglio 1984, ai sensi dell'articolo 78, terzo comma, del Regolamento, sulla sussistenza dei presupposti richiesti dall'articolo 77, secondo comma, della Costituzione.

#### Interrogazioni, annunzio

**PRESIDENTE.** Invito il senatore segretario a dare annunzio delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

**DE CATALDO, segretario:**

**MERIGGI, ROSSANDA, IMBRIACO, RANALLI, BELLAFFIORE, CALÌ, BOTTI.** — *Al Ministro della sanità.* — Considerato:

che dalla relazione Anselmi, nel capitolo dedicato alla presenza nella Pubblica Amministrazione di iscritti alla loggia P 2, si dice che « per il Ministero della sanità si rinven- gono tre iscritti, tra cui i primi dirigenti della Divisione I (Affari generali) e della Divisione VI (Professioni sanitarie) »;

che dall'esame del registro 4/C, contenente l'elenco degli affiliati alla loggia P 2 con posizioni di tesseramento e contributive (Doc. CD e SR XXIII/n. 2-bis, VIII legislatura), si ricavano i nomi seguenti di funzionari del Ministero della sanità:

dottor Francesco Romanelli, primo dirigente della Divisione I, Affari generali, della Direzione generale degli ospedali (al n. 75 dell'elenco);

dottor Giuseppe Mazzotti, primo dirigente della Divisione VI, Professioni sanitarie, della Direzione generale degli ospedali (al n. 454 dell'elenco);

dottor Duilio Poggiolini, direttore generale del Servizio farmaceutico, membro del Consiglio superiore di sanità (al n. 961, con tessera n. 2247; data di inizio del tesseramento 26 marzo 1981 e scadenza 31 dicembre 1985);

che copie fotostatiche di documenti attestanti l'affiliazione del dottor Poggiolini,

tra cui scritti autografi dello stesso che non risulta ne abbia mai smentito l'autenticità, si trovano alle pagg. 609-614 del Doc. CD e SR XXIII/n. 2, VIII legislatura;

che nello stesso documento si trova in altra parte citato il nome di altro funzionario del Ministero della sanità, il dottor Olivo Pelli, del quale peraltro non è nota l'attuale posizione di responsabilità,

si chiede di sapere:

se il Governo non ritenga opportuno sospendere dagli incarichi ricoperti i suddetti funzionari che risultino attualmente in servizio, anche in uffici di grande responsabilità, e, in ogni caso, se siano stati avviati i dovuti procedimenti disciplinari e quale esito abbiano eventualmente avuto;

se, oltre ai funzionari sunnominati, ne esistano altri affiliati alla medesima loggia P2 nei riguardi dei quali andrebbero assunti gli stessi provvedimenti.

(3 - 00508)

**RANALLI.** — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere:

quale valutazione ritiene di dover dare della lettera aperta del consiglio d'ospedale dell'istituto « Regina Elena » (Roma), di cui egli è uno dei destinatari;

in particolare, se può confermare che il consiglio di amministrazione del « Regina Elena », in difformità alle norme contrattuali e giuridiche vigenti, corrisponde indennità non dovute ed altre dubbie provvidenze ai dirigenti amministrativi, quando nello stesso istituto si negano alla maggioranza dei lavoratori le spettanze stabilite dal contratto e dalle leggi vigenti;

cosa pensa del fatto che detto istituto a carattere scientifico continui a far parlare negativamente di sé (è ancora viva nell'opinione pubblica la vicenda del mercato dei posti-letto), turbando la coscienza dei cittadini per l'inadeguata e discutibile assistenza riservata ai malati di cancro;

quale intervento ritiene di dover promuovere e coordinare con la Regione Lazio e la USL competente per verificare la pesante situazione denunciata dal consiglio d'ospedale, ai fini di revocare gli atti illegittimi e bonificare a fondo lo screditato istituto.

(3 - 00509)

**CALICE.** — *Al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.* — Premesso:

che il comune di Lauria (Potenza) ottenne il 30 giugno 1977 il finanziamento da parte della Casmez (PS 14/11071) per indagini idrogeologiche presso la sorgente Erba Santa;

che successivamente, il 28 dicembre 1977, sul PS 9999 si impegnava circa un miliardo di lire per la necessaria alimentazione idrica di Lauria e di Latronico;

che, un anno dopo, si invitava il comune di Lauria a provvedere alla nomina del direttore dei lavori e dell'ingegnere capo, nomine che il comune effettuava dandone comunicazione alla Casmez;

che, nel frattempo, *motu proprio*, la Casmez decideva di nominare altri e diversi direttore dei lavori e ingegnere capo;

che in questo edificante duello *ad nominandum* la Casmez dimenticava l'oggetto del contendere (l'esistenza dell'acqua e quindi la fornitura alle popolazioni), fino al punto che è dubbia la possibilità di alimentazione idrica,

si chiede di sapere:

a) fino a quando il Ministro ritiene che la Cassa si debba incomodare per finanziare progetti di acquedotti comunali;

b) a quali norme, a quali albi, a quali disinteressate ispirazioni la Casmez attinge nelle nomine di direttori e di ingegneri, così fondamentali nella straordinarietà dell'intervento nel Mezzogiorno;

c) se, in tanto armeggio, si è scoperta la sufficienza o meno dell'acqua e, quindi, se tempo è rimasto per pensare alla sete delle popolazioni interessate.

(3 - 00510)

*Interrogazioni  
con richiesta di risposta scritta*

**BOLDRINI, GIACCHÈ, FERRARA Maurizio.** — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere — in base a specifiche richieste avanzate ripetutamente in sede parlamentare per avere entro breve termine un prospetto re-

lativo al ruolo ed al contributo che le Forze armate possono dare nel settore della protezione civile — quando intenda presentare la documentazione sopra richiamata che indichi quali sono i programmi già finanziati con i fondi dei capitoli di competenza, specificando l'onere aggiornato e lo sviluppo pluriennale degli impegni assunti.

(4 - 01076)

**PINTO Michele.** — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Premesso:

che gli avvocati e procuratori del foro di Sala Consilina, dopo aver reiteratamente, ma inutilmente, dichiarato lo stato di agitazione della categoria, sono stati costretti a proclamare una nuova astensione dalle udienze, nel tentativo di richiamare l'attenzione degli organi responsabili sulla carenza di organico degli ufficiali giudiziari;

che tale carenza si è aggravata proprio in conseguenza del passaggio della Pretura di Sapri al Tribunale di Sala Consilina, poichè l'organico degli ufficiali giudiziari, ben lungi dall'essere, come atteso e dovuto, congruamente adeguato alle accresciute esigenze, ha subito, invece, una ingiustificata ed incomprensibile diminuzione, con grave, intuibile danno per i tempi ed i modi di gestione della giustizia civile e penale,

si chiede di conoscere quali urgenti iniziative si intendono assumere per ovviare ai lamentati inconvenienti ed assicurare l'immediata ripresa, nel Tribunale di Sala Consilina, della complessiva funzionalità della giustizia.

(4 - 01077)

**MITROTTI.** — *Al Ministro del tesoro.* — Premesso:

che agli ex assicurati ENPDEP, per l'assistenza sanitaria, viene tuttora operata la ritenuta sullo stipendio dell'1,75 per cento (così come stabilito con legge 17 agosto 1974, n. 386);

che dal 1° agosto 1974 (articolo 9 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264) è stato esteso agli assicurati di tutti gli enti previdenziali il prontuario INAM e che, con legge 23 dicembre 1978, n. 833, le prestazioni

sanitarie sono state unificate per tutti i cittadini italiani;

che i lavoratori già assistiti dall'INAM sono stati assoggettati ad una contribuzione assicurativa pari allo 0,30 per cento della propria retribuzione fino al 1982, successivamente aumentata (ma ben al di sotto dell'1,75 per cento);

che, pertanto, gli ex assicurati ENPDEP, e tra questi i dipendenti della Banca d'Italia, a parità di prestazioni sanitarie ed in palese violazione degli articoli 3 e 53 della Costituzione, hanno corrisposto e continuano a corrispondere contributi superiori a quelli degli altri lavoratori innanzi richiamati;

che diversi dipendenti hanno già rivendicato il diritto alla restituzione di somme riscosse dalla Banca d'Italia indebitamente in eccedenza, ponendo tale istituto in mora,

l'interrogante chiede di conoscere quali provvedimenti si intendano adottare per eliminare la grave sperequazione lamentata, nel rispetto di diritti costituzionalmente protetti.

(4 - 01078)

**MITROTTI.** — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Premesso:

che l'INPS — gestione commercianti — nell'addebitare ai commercianti i contributi per l'assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti (IVS) e per l'assistenza sanitaria riscuote il contributo associativo, dovuto dai commercianti iscritti alla Confcommercio o alla Confesercenti, di lire 36.000;

che molti commercianti si sono visti, con l'invio dei bollettini di conto corrente postale da parte dell'INPS, addebitare tale somma pur non avendo mai sottoscritto delega alcuna ad alcun patronato, mentre altri, pur avendo l'anno scorso notificato la disdetta del rapporto interassociativo esistente, si sono visti ugualmente notificare analogo pagamento;

che tale anomalo « servizio esattoriale » reso dall'INPS ad associazioni di privati viene effettuato mediante la pubblicazione della « delega al patronato » (e sul 5° e sul 6° bollettino relativi al versamento, in rate uguali, dei contributi a percentuale IRPEF)

subito dopo la richiesta di dati riguardanti il codice fiscale dei singoli soggetti;

che tale stato di cose ha tratto in inganno non pochi commercianti, convinti della doverosità della firma in calce alle informazioni (codice fiscale) richieste;

che l'eventuale completamento della « delega » senza l'assenso dei commercianti interessati e l'addebito della quota interassociativa in casi siffatti configura ipotesi di reati penalmente perseguibili,

l'interrogante chiede di conoscere quali provvedimenti si intendano adottare a tutela degli interessi dei commercianti e dei compiti di istituto dell'INPS ed in danno di quanti hanno architettato e/o consentito siffatte riscossioni forzose e truffaldine.

(4 - 01079)

MITROTTI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Premesso:

che la stampa ha dato notizia di truffe in danno di lavoratori effettuate mediante il pagamento di salari inferiori a quelli indicati ufficialmente nelle buste paga;

che tanto è stato reso possibile o dalla mancata consegna, agli interessati, delle buste paga o dalla dichiarazione fraudolenta di aver corrisposto anticipi durante il mese di lavoro;

che la truffa delle doppie buste paga è emersa, dopo anni di indisturbata attuazione, dalle testimonianze rese durante decine di processi svoltisi per comportamenti antisindacali di diverse aziende,

l'interrogante chiede di conoscere quali interventi si intendano disporre per l'accertamento dei fatti e per il perseguimento dei responsabili.

(4 - 01080)

PINTO Michele. — *Al Ministro dei beni culturali e ambientali.* — Premesso:

che recenti scavi operati in Velia, a cura della Soprintendenza ai beni archeologici di Salerno, hanno confermato l'esistenza di un patrimonio « sommerso » di incomparabile ed eccezionale valore culturale, di cui ogni pietra si pone come testimonianza carica di storia oltre che di bellezza;

che i lavori di restauro, per la scarsità dei fondi a disposizione e l'incertezza della

loro erogazione, procedono a rilento e senza la necessaria programmazione;

che, d'altra parte, il ritorno alla luce di preziosissimi reperti pone il delicato e grave problema della loro conservazione e difesa dalle azioni del tempo e dell'uomo;

che il finanziamento deliberato in lire 350 milioni per l'allestimento, anche mediante la ristrutturazione, dell'edificio « Torretta » e delle aree adiacenti per la custodia e l'esposizione dei reperti suddetti è assolutamente insufficiente;

che, pur nell'apprezzamento di quanto fin qui disposto ed operato, non può non rilevarsi l'assoluta inadeguatezza complessiva dell'intervento se riferito ad un'area, come quella di Velia, così vasta ed insieme così intessuta di storia e di cultura;

che una razionale sistemazione dell'area determinerebbe, anche nell'ambito degli itinerari turistici, positivi effetti indotti sull'intero Cilento, i cui tesori archeologici ed artistici risulterebbero perciò più conosciuti e valorizzati,

si chiede di conoscere se non si ritenga di porre in essere, con l'urgenza dovuta, un intervento articolato ed eccezionale, con programmazione cadenzata nel tempo e con adeguata dotazione finanziaria, atto a salvare e a rendere fruibile per l'intera umanità un patrimonio che le appartiene di diritto.

(4 - 01081)

LOI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro della pubblica istruzione.* — Premesso:

che l'Assessorato al lavoro e formazione professionale della Regione autonoma della Sardegna, con programmi conformi alla normativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970, istituiva i corsi per ortofrenisti, avvalendosi dei finanziamenti CEE, affidandone la realizzazione ad una istituzione di grado universitario (legge n. 88 del 7 febbraio 1958), quale l'ISEF de L'Aquila, sede di Cagliari;

che i predetti corsi, organizzati adottando interamente il piano di studi previsto dal citato decreto del Presidente della Repubblica n. 970 del 1975, hanno avuto durata triennale comportando, per i parteci-

panti, la complessiva frequenza individuale per n. 2.240 ore;

che i predetti corsi di specializzazione professionale, previsti dalla legge nazionale n. 845 del 31 dicembre 1978, preparano figure professionali necessarie per le istituzioni scolastiche con alunni portatori di *handicaps* soprattutto comportamentali;

che la qualificazione professionale in argomento consente, oltre agli sbocchi occupazionali, anche la resa di un servizio sociale, sempre più richiesto dalle comunità, tendente al recupero del più alto numero possibile di portatori di *handicaps*,

tutto ciò premesso, l'interrogante chiede di sapere:

quali motivi hanno impedito ed impediscono il riconoscimento dei citati corsi, da parte del Ministero della pubblica istruzione, con grave danno per i partecipanti che hanno ottenuto l'attestato di qualifica professionale rilasciato dall'Assessorato al lavoro della Regione sarda;

se il Governo intende rimuovere gli ostacoli e riconoscere la validità dei corsi per ortofrenisti, di durata almeno biennale, ai fini dell'inclusione nelle graduatorie degli aspiranti a posti d'insegnamento di scuola speciale per handicappati psicofisici;

se il Governo non ritenga doveroso adottare il necessario provvedimento affinché, fin dal prossimo anno scolastico, si possa dare occupazione almeno ad una parte della « popolazione disoccupata » che vede, in una regione con il più alto tasso di disoccupazione, sempre più ingrossare le proprie file a fronte di una comunità che chiede il miglioramento dei servizi sociali che dal potere pubblico le sono dovuti.

(4 - 01082)

### Ordine del giorno per le sedute di giovedì 26 luglio 1984.

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi domani, giovedì 26 luglio, in tre sedute pubbliche, la prima alle ore 10, la se-

conda alle ore 17 e la terza alle ore 21, con il seguente ordine del giorno:

ALLE ORE 10 E 17

#### I. Discussione del disegno di legge:

Conversione in legge del decreto-legge 29 giugno 1984, n. 280, recante misure urgenti in materia sanitaria (828).

#### II. Esame di questioni procedurali, con riferimento all'articolo 44, terzo comma, del Regolamento, in ordine ai disegni di legge:

1. SAPORITO ed altri. — Nuovo ordinamento della scuola secondaria superiore statale (52).

2. BERLINGUER ed altri. — Nuovo ordinamento della scuola secondaria superiore (216).

3. BIGLIA ed altri. — Nuovo ordinamento della scuola secondaria superiore statale (398).

ALLE ORE 21

#### Discussione dei documenti:

1. Rendiconto delle entrate e delle spese del Senato per l'anno finanziario 1982 (*Doc. VIII*, n. 3).

2. Progetto di bilancio interno del Senato per l'anno finanziario 1984 (*Documento VIII*, n. 4).

La seduta è tolta (ore 18,05).

Dott. FRANCESCO CASABIANCA  
Consigliere preposto alla direzione del  
Servizio dei resoconti parlamentari